



COMUNE DI SIENA

Prot. n. 88495

Ord. n. 109

**OGGETTO: Palio 16 agosto 2023 – Procedimento a carico del fantino Jonatan Bartoletti detto Scompiglio.**

### L'ASSESSORE DELEGATO

Richiamato il proprio atto n. 116 del 24 ottobre c.a., prot. n. 84038, con il quale, a norma dell'art. 99 c. 2, procedeva a formulare addebito di contestazione al fantino Jonatan Bartoletti detto Scompiglio (d'ora in avanti Scompiglio), come specificato nell'atto di cui sopra, che fa parte integrale del presente;

Premesso che:

- l'atto sopra menzionato è stato notificato in data 24 ottobre c.a.;
- nei tempi previsti dal Regolamento per il Palio (d'ora in avanti Regolamento) Scompiglio ha presentato memoria (prot. n. 85911) a propria difesa;

Scompiglio ha formulato la sua memoria difensiva, allegando anche un'immagine, nella quale ha osservato e rilevato quanto segue:

1) [...] Non emerge alcuna osservazione dei Deputati della Festa che possa far presumere la fondata esistenza di qualche "circostanza che meriti rilievo o che richieda provvedimenti" .... Si menzionano gli "Addebiti di contestazioni" formulati a carico del fantino della Nobile Contrada dell'Aquila ... Nei quali si evidenzia l'addebito al fantino Bighino per essersi, in occasione della seconda prova, "posizionato da subito accanto alla Contrada della Panterae aver cercato ripetutamente di ostacolarla, generando la reazione del fantino della Contrada stessa" ... La foto prova senza lasciare alcun dubbio interpretativo, il comportamento del cavallo della Nobile Contrada dell'Aquila, il comportamento passivo del sottoscritto ... Si è protratto per tutte le fasi della mossa, anche nei successivi due ingressi ... Se ci dovesse essere stata una reazione da parte del fantino della Contrada della Pantera, questa appare più che giustificata e comprensibile ... proporzionata ... dell'indebito scambio di posto ... dell'atteggiamento provocatorio ripetuto e continuativo .... La reazione – se c'è stata – rientra a pieno nei limiti della legittima difesa che non è stata senz'altro eccessiva ... Sarebbe una grave ingiustizia punire chi sia stato da altri costretto a subire il comportamento violento e trasgressivo del Regolamento senza poter resistere ... La supposta "reazione", semmai avvenuto nel corso di una Prova, comunque, non ha provocato alcun danneggiamento al regolare svolgimento della Festa [...]

Nelle conclusioni ritiene che l'A.D. debba ritenere giustificato il comportamento di Scompiglio e comunque non meritevole di alcuna proposta di sanzione.

L'A.D. prima di analizzare la presente memoria richiama i concetti del suo operato di base, così come codificati dalla Giunta Comunale (cfr. per tutti delibera n. 435 del 29.11.2018) e specificatamente là dove si fa riferimento, in particolare, al suo ruolo e ai suoi compiti. Opportuno

evidenziare che le modifiche apportate al Regolamento (cfr. delibera del Consiglio Comunale n. 224 del 28.11.2019) hanno consentito all'A.D., prima di formulare qualsiasi proposta da sottoporre alla Giunta Comunale, di chiedere memorie difensive al fine di ampliare la documentazione ufficiale in suo possesso, che in precedenza non poteva che essere quella dei Sigg, Deputati della Festa, comprensiva di tutti gli allegati stabiliti dall'art. 92, c. 2, del Regolamento.

Analizzata con attenzione l'articolata memoria di Scompiglio, l'A.D., ritenendo che l'addebito formulato con proprio atto n. 116 debba produrre una proposta sanzionatoria, evidenzia:

a) In merito al punto 1) in via preliminare è opportuno osservare che Scompiglio chiama in causa il comportamento del fantino Valter Pusceddu detto Bighino e della Nobile Contrada dell'Aquila; l'A.D. al riguardo si trova nelle condizioni di attuare quanto prescrive il c. 7 dell'art. 99, secondo il quale "gli scritti ...devono avere esclusivamente natura difensiva diversamente non verranno acquisiti". Il tenore di alcuni passaggi della memoria di Scompiglio, a parere dell'A.D., sono di natura accusatoria nei confronti del fantino Bighino e della Contrada dell'Aquila e non producono effetti per le proprie discolpe. L'A.D. ricorda tuttavia che nell'addebito ha già evidenziato che il comportamento di Scompiglio sarebbe una reazione nei confronti del fantino della Nobile Contrada dell'Aquila che cercava ripetutamente di ostacolarlo e che pertanto, su tale aspetto, la memoria non fa che riprendere quanto già rilevato dall'A.D..

Scompiglio però non riconosce la reazione e sostiene in ogni caso che la stessa non sarebbe stata tale da giustificare una proposta di sanzione.

L'A.D. ha analizzato quindi nuovamente con attenzione la Relazione dei Deputati, la Relazione del Mossiere e soprattutto il filmato ufficiale allegato alla Relazione dei Deputati.

E' proprio dalla visione del filmato che appare evidente come in almeno in tre momenti, intorno ai minuti 27'10" - 30'07" - 31'17" Scompiglio muova il cavallo con determinazione verso la Nobile Contrada dell'Aquila, sporgendo altresì il braccio nei confronti di Bighino. Il comportamento ripetuto non appare solo un gesto istintivo di reazione ma sembra accettare la provocazione dell'avversaria con un atteggiamento di sfida.

In merito alla foto, allegata alla memoria, l'A.D. ritiene che la stessa non aggiunga niente rispetto alla visione del filmato, tutt'al più evidenziando il comportamento di Bighino per come già valutato dall'A.D..

L'A.D. pur ritenendo il comportamento di Scompiglio una conseguenza dell'azione di Bighino non concorda che lo stesso sia stato "passivo" come indicato nella memoria ma tutt'altro ritiene che abbia esorbitato rispetto alla condotta cui sono tenuti i fantini tra i canapi, anche perchè la reazione è stata sostanzialmente immediata rispetto al comportamento di Bighino.

Infine, l'A.D. non concorda sul fatto che la reazione non avrebbe provocato alcun danneggiamento al regolare svolgimento della Festa; la stessa è palesemente contraria a quanto disposto dal Regolamento e allo stesso tempo ha comportato l'incauta manovra dei cavalli causando una situazione di confusione tra i canapi.

Preso atto di tutto ciò, l'Assessore Delegato è nelle condizioni di analizzare l'applicazione della sanzione in merito al comportamento di Scompiglio in occasione della seconda prova, come disposto dall'art. 99, c. 5;

### PROPONE

1) considerato quanto previsto dall'art. 99, la sanzione di **una (1) diffida** per le motivazioni contenute nel precedente punti a) cui si rimanda per le opportune motivazioni evidenziando al contempo come l'interpretazione dello stesso articolo, così come disposto dalla norma interpretativa

approvata dal Consiglio Comunale n. 99 del 17 giugno 2019, non sia riconducibile alla Contrada della Pantera;

2) di notificare, così come previsto dall'art. 99 c. 5, la presente proposta di sanzione al fantino Jonatan Bartoletti detto Scompiglio assegnandogli, così come previsto dall'art. 99 c. 6, 10 giorni di tempo per presentare alla Giunta Comunale la propria memoria difensiva.

Dalla Residenza Municipale, li 9 novembre 2023

L'ASSESSORE DELEGATO

Giuseppe Giordano

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Giordano', written over the printed name.

